

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Ordinanza n. 20 del 3 Luglio 2020

Modifiche alla propria ordinanza n° 5/2019 avente ad oggetto: “Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 12 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per progetti di ricerca e sviluppo delle PMI.”, così come modificata dalla propria Ordinanza n. 13/2019.

Visti:

- l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
- il comma 4 del citato art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- l’articolo 12 del medesimo D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., che prevede interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 ed in particolare il comma 2 che dispone che: “Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvede la Regione Emilia-Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l’altro, l’ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l’accesso, l’erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”;

Vista la propria ordinanza n° 13 del 12 Giugno 2019 avente ad oggetto “Modifiche alla propria ordinanza n. 5/2019 avente ad oggetto: “Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale a favore della ricerca industriale delle imprese

operanti nelle filiere maggiormente coinvolte nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 12 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per progetti di ricerca e sviluppo delle PMI."

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;

Considerato che:

- dal mese di gennaio 2020 si è sviluppata in Italia una epidemia per effetto della diffusione del virus COVID-19, manifestatosi per la prima volta in Cina;
- l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Governo Italiano, in considerazione dell'aggravarsi generalizzato del contagio a partire e con maggior intensità nelle regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ha dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per sei mesi;

Preso atto che:

- per contrastare il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale sono stati emanati numerosi provvedimenti a livello statale e regionale, nonché molteplici provvedimenti per sostenere l'apparato economico e sociale del paese;
- con Decreto-legge del Governo 08 aprile 2020, n. 23, art. 37 e s.m.i, sono sospesi i termini dei procedimenti amministrativi in essere fino al 15 maggio 2020;
- l'attività delle imprese e la loro organizzazione è stata gravemente colpita rendendo estremamente difficoltoso se non impossibile adempiere nei tempi e nei modi previsti dal bando approvato con l'ord. N. 5/2019 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare la tempistica precedentemente prevista dalle Ordinanze n. 5/2019 e n. 13/2019, anche al fine di uniformare e semplificare l'intera procedura, rinviando al 01/09/2020 l'esecuzione e comunicazione dei seguenti adempimenti:

1. comunicazione della costituzione ed operatività di nuova sede aziendale;
2. nuove assunzioni previste nel progetto compreso il caso di stabilizzazione;
3. versamento e comunicazione all'Amministrazione regionale degli importi dovuti a titolo di aumento del capitale sociale come indicato in domanda;

Ritenendo, inoltre:

- opportuno, al fine di procurare liquidità alle imprese per consentire di rispettare gli impegni assunti per l'ordinaria amministrazione a fronte di mancate entrate per la sospensione delle attività, modificare il par. 12) "Modalità di erogazione del contributo ed erogazione del contributo" del "bando per progetti di ricerca e sviluppo delle PMI" approvato con ord. 5/2019 e ss.mm.;
- il punto 1, in cui viene disciplinata la presentazione della prima richiesta di pagamento del contributo laddove si dispone l'obbligo di presentazione di almeno il 25% dell'investimento approvato,

riducendo tale soglia al 15% e prevedendo che il mancato rispetto della soglia del 15% dell'investimento approvato comporterà la revoca totale del contributo;

- il punto 2, dove vengono previste la conclusione del progetto al 31/08/2021 e la presentazione della rendicontazione entro il 30/09/2021, prorogando tali termini al 31/12/2021 termine entro il quale dovrà essere concluso il progetto e inviata la rendicontazione.
- necessario procedere a tale modifica, anche senza preventiva deliberazione di Giunta, poiché volta ad esclusivo vantaggio di tutti beneficiari, senza alcuna alterazione della par condicio prevista nel bando;

Ritenuto, infine, necessario, modificare anche l'appendice 7) del "Manuale di rendicontazione", adeguandola alle disposizioni sopra specificate

DISPONE

1. di modificare la propria precedente ordinanza n. 5/2019, così come modificata dall'Ordinanza n.13/2019, rinviando al 01/09/2020 l'esecuzione e la comunicazione dei seguenti adempimenti:
 - a) comunicazione della costituzione ed operatività di nuova sede aziendale;
 - b) nuove assunzioni previste nel progetto compreso il caso di stabilizzazione;
 - c) versamento e comunicazione all'Amministrazione regionale degli importi dovuti a titolo di aumento del capitale sociale come indicato in domanda;
2. di modificare, inoltre, il par. 12) "Modalità di erogazione del contributo ed erogazione del contributo" del "bando per progetti di ricerca e sviluppo delle PMI" approvato con ord. 5/2019 e ss.mm.:
 - a) al punto 1, in cui viene disciplinata la presentazione della prima richiesta di pagamento del contributo laddove si dispone l'obbligo di presentazione di almeno il 25% dell'investimento approvato, riducendo tale soglia al 15% e prevedendo che il mancato rispetto della soglia del 15% dell'investimento approvato comporterà la revoca totale del contributo;
 - b) al punto 2, dove vengono previste la conclusione del progetto al 31/08/2021 e la presentazione della rendicontazione entro il 30/09/2021, prorogando tali termini al 31/12/2021 termine entro il quale dovrà essere concluso il progetto e inviata la rendicontazione.
3. di approvare un nuovo testo del bando e dell'appendice 7) "Manuale di rendicontazione" adeguandola alle disposizioni sopra specificate, quali allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziale alla presente Ordinanza;
4. di mantenere inalterate in ogni loro parte, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti, le proprie Ordinanze nn. 5/2019 e 13/2019 ed il "Manuale di rendicontazione".

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)

Allegato 1)



Bando per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012

(art.12 Decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito in Legge n. 122 del 1° agosto 2012, e successive modifiche)

Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI

1. Finalità

Con il presente bando si stabiliscono i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 12 "Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 del Decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, e successive modifiche.

Il presente bando riguarda progetti di ricerca sperimentale presentati da piccole e medie imprese localizzate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

Attraverso questo intervento la Regione intende sostenere l'attività di ricerca industriale delle imprese delle principali filiere produttive dei territori colpiti dal sisma al fine di favorirne il rilancio competitivo attraverso:

- l'avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione, dei sistemi organizzativi delle imprese;
- la diversificazione produttiva, anche verso l'ampliamento dei confini delle filiere stesse e la contaminazione delle tecnologie e delle loro applicazioni;
- la riqualificazione sostenibile delle imprese in termini di sfruttamento efficiente, razionale e pulito delle risorse energetiche e dei materiali, di sicurezza degli ambienti di lavoro, rispetto del territorio e salute dei consumatori.

Le principali filiere produttive del territorio colpito sono le seguenti.

1. Biomedicale e altre industrie legate alla salute: Si considerano in questo ambito prioritariamente la produzione di strumentazioni per i processi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, prodotti medicali, sanitari e per le disabilità, prodotti farmaceutici, cosmeceutici e nutraceutici, nonché applicazioni informatiche dedicate alla cura e all'assistenza sanitaria, servizi sanitari, assistenziali e wellness.
2. Meccatronica e motoristica: Rientrano in questa filiera la meccanica agricola e industriale in senso ampio, l'elettronica e la meccanica di precisione, la motoristica e l'oleodinamica. Sono incluse le industrie che producono componentistica di tutti i materiali, informatica ed elettronica applicate.
3. Agroalimentare: La zona colpita vede la presenza di industrie alimentari importanti, in parte legate a specializzazioni più ampie della regione. In particolare, va ricordato il lattiero caseario, la lavorazione delle carni, l'industria conserviera, altre industrie collegate a questi cicli produttivi, come prodotti chimici e per il packaging. Vanno incluse in questa filiera anche le nuove industrie basate sul riutilizzo di scarti a fini anche diversi da quello strettamente alimentare (energia da biomasse, chimica verde, farmaceutica, ecc...).
4. Ceramica e costruzioni: Una parte del distretto ceramico è da tempo localizzato in quest'area, che tuttavia presenta altre industrie rivolte a fornire al mercato dell'edilizia, delle costruzioni e dell'arredamento, prodotti e componenti per l'edilizia, tecnologie produttive, applicazioni informatiche ed energetiche.
5. ICT e produzioni multimediali: Filiera emergente che include produzione di sistemi a servizio delle altre industrie - anche tradizionali come la moda - dei servizi e della pubblica amministrazione per i processi di gestione e la comunicazione, e la produzione di beni e servizi più strettamente creativi e culturali attraverso tecnologie avanzate.
6. Moda: Include le produzioni di abbigliamento e maglieria, tintorie e lavorazioni intermedie, altri prodotti tessili e in pelle, prodotti per l'arredamento, costruzione di macchine e realizzazione di servizi, prevalentemente informatici o di progettazione legati ai prodotti sopra richiamati.

2. Caratteristiche dei progetti

Sono finanziabili, in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione Regolamento CE 651/2014 del 17/06/2014 sezione 4 "**Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26/06/2014), le seguenti attività:

- Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo;
- Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di

altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

I progetti dovranno prevedere un costo totale ammissibile in base alle regole definite al successivo par. 5 non inferiore a 100.000,00 Euro e non superiore a 500.000,00 Euro.

I progetti di ricerca dovranno risultare non ancora avviati alla data di presentazione della domanda.

I progetti, pena la non ammissibilità, dovranno ricomprendere sia attività di ricerca industriale che di sviluppo sperimentale. Non saranno quindi considerati ammissibili progetti che prevedano solo attività di ricerca industriale o solo attività di sviluppo sperimentale.

3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda esclusivamente singole piccole e medie imprese ai sensi della vigente normativa, che dimostrano di operare per le filiere sopra indicate, e con l'unità locale che realizza il progetto localizzata in uno dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma così come individuati dall'art. 2bis, comma 43 del Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017. L'elenco dei comuni è riportato nell'appendice 1 al presente bando.

Per unità locale produttiva, che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA di competenza, si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto.

Si chiarisce pertanto che non saranno considerati "unità locale produttiva" immobili qualificati come "ufficio" o "magazzino" o altre classificazioni che non coincidano con la precedente definizione. In deroga a tale principio, sono ammessi gli immobili qualificati come "ufficio" se il proponente è una impresa di servizi, ma dovrà dimostrare che in tale sede sia realizzata stabilmente una attività di servizi e che vi si realizzerà il progetto presentato.

Qualora l'unità locale ove si intende svolgere il progetto non sia ancora stata costituita alla data di presentazione della domanda, essa dovrà risultare operativa alla data di inizio del progetto cioè il **01/09/2020**, pena la decadenza del progetto. È fatto obbligo di comunicare l'operatività dell'azienda tramite

l'applicativo web specificamente predisposto al servizio RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE entro il 01/09/2020, pena la revoca del contributo assegnato.

Le imprese con sede legale in Italia che intendono presentare domanda, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
2. essere costituite esclusivamente nella forma di società con l'esclusione della società semplice, società cooperative e società consortili di capitale;
3. esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi, come indicato dall'art. 2195, comma 1, punto 1 del c.c., ed esclusa l'impresa agricola come definita all'art. 2135 del c.c. e che come tale sia iscritta nella sezione speciale alla camera di commercio;
4. essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In deroga a tale principio, si ammettono le imprese che abbiano ottenuto il decreto di omologazione previsto dagli artt. 160 e ss. della legge fallimentare;
5. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
6. nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011
7. non hanno usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
8. non sono società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubblica Amministrazione o altri soggetti pubblici;
9. qualora la proprietà sia riferita ad una fiduciaria, si impegna a far conoscere alla Regione Emilia-Romagna i soci proprietari della fiduciaria stessa;

Le imprese che presentano domanda sul presente bando dovranno essere in regola con quanto previsto dal **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm e ii.**, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"

Una stessa impresa può presentare una sola domanda.

Le imprese che presenteranno domanda sul presente bando dovranno essere indipendenti da altre imprese presentatrici di domanda sul presente bando per richiedere il massimo del contributo previsto altrimenti dovranno applicare i limiti previsti al par. 6) "**Contributo regionale**". Saranno considerate "indipendenti" se rientrano nella definizione di impresa autonoma prevista dall'art. 3, comma 1 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole

e medie imprese. Le imprese non "indipendenti" tra loro che intendono presentare domanda dovranno rispettare i limiti previsti al successivo par. 6.

Le imprese con sede legale all'estero devono possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 al momento della presentazione della domanda.

Sono escluse:

1. le società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici;
2. gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'Amministrazione concedente, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 6 DL 95/2012, salvo che non rientrino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 4 co. 6 DL 95/2012, ultimo capoverso.

4. Parametri di affidabilità delle imprese sotto il profilo economico finanziario

Per essere ammesse al finanziamento regionale, le imprese devono soddisfare simultaneamente i seguenti parametri economico finanziari, basati sull'ultimo bilancio approvato:

- congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN > (CP - I) / 2$

dove:

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile all'art. 2424, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto indicato in domanda;

I = contributo regionale richiesto.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) **AU**: un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- b) **TCCS**: trasferimento al Capitale sociale dei conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- c) **TCQNV**: trasferimento al Capitale sociale dell'eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

$$CN+(AU+TCCS+TCQNV)>(CP-I)/2$$

Il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al finanziamento da parte della Regione

Emilia-Romagna, pena la revoca del contributo. Tale versamento andrà comunicato tempestivamente all'Amministrazione regionale e comunque non oltre il **01/09/2020** attraverso l'applicativo messo a disposizione dei beneficiari per comunicazioni e/o rendicontazione.

Resta inteso che l'importo di tale aumento da versare potrà essere ridotto in funzione del costo del progetto riconosciuto effettivamente ammissibile.

- parametro di onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 10\%$

dove:

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile;

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra, l'impresa dovrà allegare alla domanda l'ultimo bilancio approvato.

Il requisito di onerosità finanziaria non è richiesto per imprese costituite nel 2018.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi necessari per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e strettamente legati alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Tali costi devono riferirsi ad acquisti effettuati o ad attività avviate dopo la data di inizio del progetto, data individuata secondo le modalità definite nel successivo par. 8.

Per la realizzazione dei progetti sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- **Spese per nuovo personale laureato** adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione (ricercatore) ed in possesso di laurea di tipo tecnico-scientifica attinenti al progetto di ricerca. Il costo sarà determinato sulla base del costo orario standard così come definito dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione";
- **Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione** ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sperimentazione). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% delle spese di cui ai punti 1 – 4 – 5 – 6. Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Il costo sarà determinato sulla base del costo orario standard così come definito dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione";
- **Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, incluso personale ausiliario.** Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 25% delle spese di cui al punto 2. Sono ammissibili esclusivamente i

costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Il costo sarà determinato sulla base del costo orario standard così come definito dal manuale “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”;

– **Spese per l’acquisto o locazione di strumentazione scientifica ed impianti industriali, questi ultimi da utilizzare (anche parzialmente) a scopo sperimentale** (incluso software specialistico ed hardware, di nuova fabbricazione), e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo, nella misura massima del 30% delle altre voci di costo da 1 a 6. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento (o al costo della locazione) per la durata del progetto, e in proporzione all’uso effettivo delle attrezzature nell’ambito del progetto. Sono ammissibili unicamente attrezzature e impianti il cui costo unitario sia superiore a 500,00 €;

– **Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica, le competenze tecniche ed i brevetti**, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione. Le spese per servizi di consulenza dovranno rispettare le regole definite dal manuale “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”;

– **Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali** fisicamente riscontrabili (impianti pilota, macchinari, robot, linee produttive sperimentali ...) nella misura massima del 20% delle voci di costo da 1 a 5. In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni tutti riferiti alla costruzione di tali prototipi e/o impianti pilota. **Eventuali** costi per materie prime o altri materiali di consumo saranno ammessi solo se necessari per l’attività di sperimentazione del prototipo in via di realizzazione o strettamente necessari all’attività di ricerca e **preventivamente indicati nella domanda** progettuale ed esplicitamente approvate. Tali spese, data la loro natura, si riferiscono unicamente ad attività di sviluppo sperimentale. Sono comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e comunque componenti, semilavorati, materiali commerciali il cui costo unitario sia inferiore a 100,00 €;

– **Spese generali**, calcolate nella misura forfetaria del 5% del totale delle spese da 1 a 6.

Sono escluse le spese:

- riferite al legale rappresentante, e a qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e al coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati. Sono unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento.

Le spese di personale rendicontate debbono riferirsi a personale incardinato nella sede indicata nella domanda per la realizzazione del progetto. Per le voci di personale 2 e 3, qualora una parte del personale, quantitativamente non rilevante ovvero per una quantità non superiore al 10% del costo di quella singola voce di spesa, risulti necessario per il know how apportato per la realizzazione del progetto, potrà appartenere a sedi diverse da quella indicata per il progetto ma questo dovrà essere esplicitamente indicato ed opportunamente descritto nella domanda ed approvato.

Non sono ammessi gli acquisti di beni usati ed i lavori in economia.

I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario singolo o RI.BA.. Per un corretto tracciamento della spesa non si accettano bonifici cumulativi tranne che per il pagamento del personale interno.

La quietanza del pagamento sarà dimostrata attraverso fattura in originale accompagnata da estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria dalla Banca. Qualora l'estratto conto non sia disponibile si dovrà allegare copia del bonifico effettuato andato a buon fine.

I beneficiari devono mantenere una contabilità separata ed aggiornata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, ferme restando le norme contabili nazionali. Tale codificazione si intende rispettata con l'apposizione del numero di protocollo della domanda presentata nella fattura e nel bonifico di pagamento (o RI.BA.) eseguito con i metodi indicati nel manuale di "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione".

La contabilità separata qui indicata e la documentazione di progetto con particolare riguardo alla documentazione prevista per il controllo del personale sarà oggetto di controlli a campione anche durante l'esecuzione del progetto.

Si precisa altresì che la mancata osservazione delle indicazioni e della presentazione della documentazione minima obbligatoria nei tempi richiesti durante la rendicontazione o nel corso dei controlli a campione comporterà la non ammissibilità della spesa coinvolta. Tale non ammissibilità potrà avere come conseguenza la semplice revoca parziale o la revoca totale nei casi previsti.

6. Contributo regionale

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale alla spesa, secondo le seguenti intensità massime:

- 50% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca industriale;
- 25% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo sperimentale.

Tali intensità massime potranno essere elevate al 60% per le attività di ricerca industriale e al 35% per le attività di sviluppo sperimentale nel caso in cui il beneficiario assuma a tempo indeterminato, nell'unità locale dove si svolge il progetto, almeno:

- 1 ricercatore, nel caso di micro o piccola impresa,
- 2 ricercatori, nel caso di media impresa.

La dimensione di impresa sarà calcolata sulla base dei dati desumibili dal bilancio 2018.

La figura del ricercatore definita in questo paragrafo costituisce il personale indicato alla voce di spesa 1 nel precedente par. 5.

In entrambi i casi le assunzioni a tempo indeterminato sono da intendersi a tempo pieno. È permesso assumere anche più persone con contratti a tempo parziale purché con tali assunzioni si raggiunga il numero di assunzioni previste a tempo pieno.

Le assunzioni si intendono **incrementali** rispetto al livello occupazionale degli assunti a tempo indeterminato alla data del 28/02/2019 verificato attraverso il MODELLO DM10 INPS del mese di riferimento (febbraio '19) per individuare il numero del personale assunto a tempo indeterminato. Il livello occupazionale individuato alla data del 28/02/2019 sarà confrontato con il livello occupazionale alla data del **31/12/2021** individuato sempre attraverso il modello DM10 INPS del mese.

Per ricercatore si intende un neoassunto in possesso di laurea tecnico scientifica ed adibito stabilmente in azienda a funzioni di ricerca e sviluppo. Il ricercatore deve possedere laurea magistrale/specialistica da non oltre 8 anni dalla data di approvazione del bando e non deve avere lavorato con qualsiasi forma contrattuale in azienda negli ultimi 5 anni.

Queste nuove assunzioni dovranno avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il **01/09/2020**, con contratto a tempo indeterminato, il cui contenuto economico sia almeno equivalente al V° livello del contratto collettivo dei metalmeccanici, cioè avente mansioni da svolgere con competenza e autonomia (tecnico di laboratorio, disegnatore, programmatore). Visto il profilo qui individuato si ritiene opportuno vietare l'uso dell'apprendistato professionalizzante come tipologia contrattualistica. Si ammette invece il **contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca**.

Nel caso si intendessero sostituire le nuove assunzioni sopra descritte con stabilizzazioni si precisa che queste dovranno essere in ragione di 2 a 1 con le nuove assunzioni. La stabilizzazione a tempo indeterminato di personale già presente in azienda deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il **01/09/2020** e deve riguardare personale che non abbia lavorato a vario titolo in azienda per più di tre anni negli ultimi 10 anni di vita aziendale e dovrà essere stabilizzato con un livello contrattuale come quello sopra indicato per i nuovi ricercatori.

Le assunzioni sopra descritte non debbono far riferimento a personale trasferito da altre sedi del beneficiario o altre aziende del "gruppo" (si veda definizione successiva) di riferimento del beneficiario né possono essere presi in considerazione incrementi occupazionali determinati da operazioni di acquisizione da parte del beneficiario.

I ricercatori assunti dovranno permanere in azienda per almeno tre anni dalla data del decreto di liquidazione del saldo del contributo. In caso di dimissioni il personale neoassunto dovrà essere sostituito con un ricercatore che corrisponda comunque alle regole sopra descritte e con una laurea uguale od equipollente entro 3 mesi dalle dimissioni. Qualora le dimissioni avvengano nel periodo di verifica di una rendicontazione il pagamento sarà sospeso fino a verifica avvenuta con successo della sostituzione.

I progetti dovranno prevedere un costo totale ammissibile in base alle regole definite al precedente par. 5 non inferiore a 100.000,00 Euro e non superiore a 500.000 Euro. Qualora, sulla base delle verifiche effettuate dai competenti uffici regionali il costo risultasse inferiore a tale limite, la domanda si considererà respinta. Il contributo regionale per ogni singolo progetto non potrà in ogni caso superare i **200.000,00 Euro**.

Imprese appartenenti allo stesso gruppo possono presentare domanda purché la somma dei contributi regionali richiesti non sia superiore a **300.000,00 Euro**. Per “gruppo” si intendono le imprese “collegate” come definite dalla raccomandazione della Commissione del 06/05/2003, in particolare dall’art. 3 dell’allegato “Definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione”. La verifica di tale limite spetta alle imprese che presentano domanda. Qualora l’Amministrazione regionale individuasse casi in contrasto con tale norma la stessa provvederà a ridurre il costo del progetto dell’ultima domanda presentata in ordine temporale (farà fede il numero di protocollo assegnato dal sistema informatico utilizzato per l’invio della domanda) fino a raggiungere il limite predetto. Nel caso in cui tale operazione comporti la riduzione del costo sotto la soglia minima prevista dal presente bando la domanda sarà rigettata.

I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e agevolazioni concesse a titolo de minimis.

7. Regime di aiuto e dotazione finanziaria

Il presente provvedimento è conforme a quanto stabilito dal Regolamento CE 651/2014 del 17/06/2014 sez. 4 “**Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26/06/2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Official Journal L 187, 26.6.2014). In particolare, il presente regime di aiuto rispetta le disposizioni di cui all’art. 25 “**Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo**” del suddetto regolamento.

La dotazione finanziaria per il presente bando è pari ad € 4.000.000,00.

8. Durata dei progetti e periodo di eleggibilità della spesa

I progetti dovranno svolgersi nel periodo 01/01/2020 – **31/12//2021**.

Tali date delimitano il periodo di eleggibilità della spesa. Si precisa che eventuali contratti possono anche essere stati formalizzati antecedentemente alla data di inizio dei progetti ma le relative attività non potranno iniziare antecedentemente a questa data, né tantomeno potranno esserci fatture o pagamenti antecedenti.

Tutti i documenti contabili comprovanti l’acquisizione del servizio dovranno quindi avere una data ricompresa nel periodo 01/01/2020 – **31/12//2021**, mentre per il pagamento si veda il par. 12 del presente documento ed il manuale “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”. L’utilità economica dei beni e servizi acquisiti e rendicontati dovrà essere ricompresa nel periodo di eleggibilità.

9. Presentazione delle proposte

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, tramite una specifica applicazione web “SFINGE 2020”, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet regionale, in apposita sezione: <http://www.regione.emilia-romagna.it/>.

La domanda di contributo dovrà essere firmata digitalmente con una delle modalità previste dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle domande di contributo saranno disponibili sui medesimi siti internet regionali sopra citati.

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- a) la descrizione del progetto, redatta secondo il modello approvato con il presente atto;
- b) il bilancio dell'esercizio 2018;
- c) preventivi dei servizi richiesti per le voci di spesa 4, 5 e 6, formalizzati su carta intestata del fornitore, e firmati dal fornitore;
- d) dichiarazione della dimensione dell'impresa;
- e) dichiarazione di assolvimento degli obblighi relativi all'imposta di bollo;
- f) "Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;

Con la domanda saranno raccolte anche le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm e ii.**, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

La presentazione della domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000) – avverrà tramite la compilazione e validazione della stessa sull'applicativo appositamente predisposto **dalle ore 10.00 del 13 maggio 2019 alle ore 17.00 del 12 giugno 2019**. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data (orario) di validazione assegnata dal suddetto applicativo.

Le date qui stabilite potranno essere modificate in base ad esigenze tecnico operative con decreto del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma.

10. Modalità di selezione dei progetti

La selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura di tipo valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.Lgs. 123/98.

L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dai competenti servizi regionali; essa sarà finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, ed alla verifica della regolare presentazione on-line della domanda e della relativa documentazione allegata, secondo quanto previsto dall'apposito manuale per l'utilizzo dell'applicativo on-line.

La valutazione sarà realizzata da un apposito nucleo di valutazione nominato con provvedimento del Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. Il nucleo di valutazione potrà avvalersi del supporto di esperti esterni di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati. Il nucleo di valutazione provvederà alla determinazione sia del punteggio sia delle spese da ammettere a contributo, e potrà anche prescrivere modifiche al piano delle attività presentato e alle risorse previste.

Il nucleo effettuerà preliminarmente una valutazione finalizzata a verificare l'appartenenza dell'impresa ad una delle filiere indicate nel par. 1. A tal fine le imprese dovranno fornire dati ed informazioni volte a dimostrare rapporti industriali e commerciali tali da giustificare l'appartenenza alla filiera indicata in domanda. Tale valutazione verrà effettuata anche sulla base del tema di ricerca industriale proposto. L'esito negativo di tale analisi comporterà l'esclusione dalla successiva fase di valutazione. L'esito positivo, invece, di questa verifica preliminare determinerà l'ammissibilità della domanda alla successiva fase di valutazione, che avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a. qualità e completezza del progetto di ricerca e sviluppo, con riferimento al grado di definizione e di chiarezza dello stesso, descrizione ed individuazione degli obiettivi generali e specifici (punteggio da 1 a 30, soglia minima 18);
- b. grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte internazionale e nazionale, contributo rispetto all'avanzamento tecnologico, organizzativo e strategico del proponente (punteggio da 1 a 30, soglia minima 18);
- c. potenziali ricadute industriali dei risultati per il proponente (punteggio da 1 a 20, soglia minima 12);
- d. piano degli investimenti programmato per l'industrializzazione e/o commercializzazione dei risultati del progetto (punteggio da 1 a 20, soglia minima 12);
- e. capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi del progetto e alle attività previste (punteggio da 1 a 10, soglia minima 6);
- f. adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto (punteggio da 1 a 10, soglia minima 6);

Per tutti i criteri sopra indicati avrà un peso rilevante la credibilità delle informazioni indicate attraverso la descrizione del metodo di costruzione delle previsioni e delle fonti utilizzate ed in particolare i preventivi delle spese forniti.

Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno almeno il punteggio minimo in ciascuno dei criteri sopra indicati.

Saranno considerati ammissibili i progetti che avranno ottenuto un punteggio sufficiente in tutti e sei i criteri sopra descritti e ottenuto un punteggio totale minimo di 72.

11. Modalità di ammissione a finanziamento

Il Commissario Delegato provvede all'approvazione degli elenchi delle imprese ammesse e non ammesse, suddivise nelle sei filiere produttive individuate.

Lo stanziamento sarà suddiviso tra le varie filiere in proporzione al costo ammesso a finanziamento tra le varie filiere produttive, avendo cura che almeno un progetto per filiera venga finanziato, sempre che ci siano progetti con punteggio sufficiente in ogni filiera produttiva.

Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti per il finanziamento di tutti i progetti ammessi, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine di merito, basato sul punteggio complessivo ottenuto. In caso di parità di punteggio si provvederà al riparto delle risorse tra i beneficiari a parità di punteggio.

Successivamente al provvedimento di concessione, la Regione invierà ai soggetti beneficiari una comunicazione con l'esito della valutazione, incluse eventuali prescrizioni formulate dal Nucleo di valutazione, e il piano finanziario approvato. I soggetti beneficiari, entro 15 gg. dal ricevimento di tale comunicazione, dovranno confermare l'intenzione di realizzare il progetto con le eventuali modifiche apportate dal Nucleo di valutazione,

12. Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo

La rendicontazione dei progetti è regolamentata da un apposito manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" sulla base dei principi qui indicati.

Il contributo regionale sarà erogato in due *tranche* secondo il seguente schema:

1. al termine dei primi 12 mesi dall'avvio del progetto, pertanto entro il **31/12/2020**, dovrà essere effettuata una prima rendicontazione per un importo complessivo ammissibile pari ad almeno il **15%** dell'investimento approvato. Essa determinerà l'erogazione di un primo acconto, il cui importo sarà calcolato applicando le percentuali di contributo previste dal presente bando alle voci di spesa definitivamente approvate dopo il processo di verifica. Il mancato rispetto di tale scadenza o il mancato raggiungimento del **15%** dell'investimento approvato dopo il processo di verifica determinerà la revoca totale del contributo. La documentazione richiesta dovrà essere inviata improrogabilmente entro il **31/01/2021**.

2. alla conclusione del progetto, prevista per il **31/12/2021**, dovrà essere presentata la rendicontazione finale per l'erogazione del saldo. L'importo complessivo rendicontato ed ammesso dovrà essere pari ad almeno il 70% dell'investimento approvato. La mancata presentazione della rendicontazione o il mancato raggiungimento del 70% dell'investimento approvato dopo il processo di verifica comporteranno la revoca totale del contributo e la contestuale richiesta di restituzione dell'acconto già erogato, con le modalità indicate al successivo par. 13. Il contributo sarà calcolato applicando le percentuali di cofinanziamento previste dal presente bando alle voci di spesa definitivamente approvate dopo il processo di verifica. La documentazione richiesta dovrà essere inviata improrogabilmente entro il **31/01/2022**.

Non saranno ammesse proroghe ai termini sopra indicati.

Per la determinazione del contributo da erogare in occasione di ognuno dei due step sopra descritti, si provvederà a ricondurre il totale delle varie tipologie di spese ammesse alle percentuali massime previste al par. 5) **Spese ammissibili**. Le eventuali eccedenze, non riconosciute perciò nella prima rendicontazione, saranno riconosciute in fase di saldo. Questa operazione potrebbe però impedire il raggiungimento delle percentuali minime di investimento e comporterà la conseguente revoca totale del contributo.

Le rendicontazioni dovranno essere inviate, pena la revoca totale del contributo utilizzando l'apposito applicativo messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Una spesa totale del progetto effettiva ammissibile superiore all'importo dell'investimento approvato non è ammessa. L'Amministrazione regionale provvederà a proprio insindacabile giudizio a ridurre i costi in eccesso rispetto al costo totale del progetto approvato.

Eventuali richieste di modifica al progetto di ricerca o al piano finanziario approvati, debitamente motivate, e fermo restando il totale dei costi approvato, dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna che le valuterà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento; qualora entro tale termine la Regione non formuli rilievi o richieste di chiarimento, le modifiche si intenderanno approvate. La richiesta dovrà essere inviata ai competenti uffici regionali non oltre il 31/03/2021.

Verifica finale: in sede di rendicontazione finale dovrà essere presentato un piano degli investimenti aggiornato rispetto a quanto presentato in domanda nel quale, partendo dai risultati effettivamente raggiunti al termine del progetto, cui segue la descrizione degli investimenti che il beneficiario intende porre o ha posto in essere per industrializzare i risultati raggiunti, considerando un arco temporale di tre anni successivi alla chiusura del progetto. Sono obbligatori contributi visivi (foto e/o filmati). In questa sede l'Amministrazione regionale si riserva di procedere ad un taglio del contributo inizialmente concesso secondo la seguente tabella:

Valutazione	Criteri	Taglio % del contributo assegnato inizialmente
OTTIMO	Ha realizzato tutti gli obiettivi previsti e non ci sono modifiche riduttive del piano di investimenti previsto	nessuno
Sufficiente	Non ha realizzato un obiettivo tra quelli indicati in domanda con un conseguente contenuto ritardo e/o ridotto ridimensionamento del piano degli investimenti	10%
Insufficiente	Non ha realizzato almeno due obiettivi tra quelli previsti in domanda con conseguente ritardo e/o ridimensionamento del piano degli investimenti	20%
Gravemente insufficiente	Non ha realizzato almeno tre obiettivi tra quelli previsti in domanda con gravissime ripercussioni	30%

	<p>sul piano degli investimenti tali da annullarlo o ridurlo drasticamente</p>	
--	--	--

Qualora non fossero presenti nel progetto approvato almeno tre obiettivi la tabella sopra riportata dovrà intendersi con la seguente suddivisione:

OTTIMO: raggiunto il 100% di quanto previsto;

Sufficiente: raggiunto almeno il 75% di quanto previsto;

Insufficiente: raggiunto almeno il 50% di quanto previsto;

Gravemente insufficiente: raggiunto almeno il 25% di quanto previsto.

Non sono ammesse modifiche al progetto ed al piano dei costi approvati al momento della concessione che comportino una sostanziale variazione delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio in fase di valutazione e/o una variazione sostanziale del piano delle attività e/o dei costi approvato. Nel caso in cui la effettiva realizzazione del progetto determini il venir meno di tali condizioni, la Regione provvederà alla revoca del contributo concesso e saranno recuperate le somme eventualmente già erogate.

Per "variazione sostanziale" si intende:

- a) la riduzione contemporanea delle spese previste di oltre il 50% in almeno 2 voci di spesa del budget approvato e/o la modifica dell'equilibrio in almeno due voci di spesa in RI e SS causato dallo spostamento di almeno 50 punti percentuali tra le due componenti di una stessa spesa;
- b) La modifica degli obiettivi e del piano di lavoro approvato.

L'Amministrazione regionale ritiene opportuno, in ossequio al principio di semplificazione amministrativa, permettere al beneficiario di non richiedere l'autorizzazione nel caso di modifiche "non sostanziali" e dichiarare tali variazioni solo in sede di presentazione della rendicontazione per il saldo finale.

Una modifica del budget si considera "non sostanziale" quando, a fronte di riduzioni dei costi sostenuti in una o più voci di spesa rispetto a quanto preventivato, tali riduzioni vadano ad aumentare di non più del 10% una delle altre voci di costo, fermo restando il totale del costo del progetto. Le riduzioni qui descritte non debbono essere in contrasto con la "variazione sostanziale" sopra definita.

Modalità ed eventuali variazioni alle modalità tecnico operative previste in questo capitolo potranno essere modificate con decreto del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma.

13. Controlli

I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio dei progetti durante la loro realizzazione e la verifica di tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni fornite.

La Regione potrà svolgere tutti i controlli necessari e si riserva la facoltà di effettuare, nei tre anni successivi alla erogazione del contributo, sopralluoghi ispettivi anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo. Particolare attenzione sarà dedicata alla verifica del personale eventualmente assunto in ossequio al presente bando (ricercatori).

Per “erogazione del contributo” si intende la data di approvazione del decreto di liquidazione del saldo del contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l’irregolarità della documentazione di spesa presentata e/o la mancanza dei requisiti relativi all’ammissibilità delle spese, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di acconto che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione dell’acconto o del saldo del contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.

Modalità ed eventuali variazioni alle modalità tecnico operative previste in questo capitolo potranno essere modificate con decreto del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma.

14. Revoche

Si procederà alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione dell’acconto o del saldo del contributo, nel caso in cui:

1. il beneficiario perde i requisiti richiesti per l’ammissibilità alle agevolazioni e descritti al par. 3, durante l’esecuzione del progetto ed entro i tre anni successivi alla erogazione del contributo;
2. il progetto di ricerca non è realizzato conformemente a quanto previsto nella domanda presentata;
3. nei casi previsti dal par. 13 “Controlli”;
4. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergono inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente provvedimento, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare al luogo di svolgimento del progetto;
5. non sono raggiunti i limiti temporali o di spesa previsti al par. 12 “Modalità di rendicontazione ed erogazione dei contributi”;
6. il beneficiario contravviene agli obblighi previsti al par. 15 “Operazioni straordinarie d’impresa”;

7. il beneficiario comunica via PEC la rinuncia al contributo.

La Regione provvederà inoltre ad una revoca parziale o totale del contributo riconosciuto:

- dopo le operazioni di controllo della rendicontazione e sulla base della spesa ammessa definitivamente e tenuto conto dei limiti di spesa da raggiungere definiti al precedente par. 12 “Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo”, punto 2, con eventuale recupero delle somme già erogate, con le modalità sopra indicate;
- il beneficiario dimostri di non aver rispettato le norme relative alla contabilità separata e/o agli obblighi previsti dal manuale “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione” (appendice 7);

Per quanto riguarda la maggiorazione dei punti percentuali della percentuale di contribuzione per l’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, di cui al par. 6, si prevedono i seguenti casi di revoca della maggiorazione stessa:

1. qualora non si sia provveduto alle assunzioni previste con le caratteristiche ed entro i limiti temporali indicati al precedente par. 6;
2. in caso di dimissioni del ricercatore e di sua mancata sostituzione entro 3 mesi. Si precisa che qualora al momento della presentazione della rendicontazione il ricercatore risultasse dimesso e non ancora sostituito, non si procederà alla liquidazione del contributo fino a verifica definitiva.

La perdita del requisito dimensionale (perdita dello status di PMI) determinato dall’aumento del personale non è causa di revoca solo nel caso di crescita autonoma o di acquisizione attiva in qualsiasi forma da parte del beneficiario di altre aziende o rami di azienda. Qualora invece il beneficiario sia esso oggetto di acquisizione e questo comporti la perdita dello status di PMI si procederà con la revoca totale del contributo.

Si procederà altresì con la revoca totale o parziale in tutti gli altri casi previsti e qui non espressamente elencati, e/o derivanti anche dal combinato disposto di due o più norme del presente bando.

15. Operazioni straordinarie d’impresa

Sono ammesse unicamente operazioni di fusione per incorporazione e acquisizioni da parte del beneficiario (che prevedano pertanto il sussistere del beneficiario al termine dell’operazione). Operazioni straordinarie che prevedono la scomparsa come soggetto giuridico del beneficiario sono considerate causa di revoca totale. Qualora l’operazione straordinaria che coinvolge il beneficiario avvenisse all’interno del perimetro del gruppo di appartenenza inizialmente dichiarato in domanda (verificato attraverso la documentazione comprovante la dimensione di impresa) e non obbedisse al limite appena descritto la Regione Emilia-Romagna si riserva l’esame della situazione e la sua ammissibilità qualora rispondesse ad esigenze di riorganizzazione interna al gruppo stesso.

Il beneficiario, nei casi ammessi, è tenuto ad avvertire la Regione dell’operazione in corso entro il termine improrogabile di sessanta giorni dall’operazione avvenuta. Il cambiamento di ragione sociale, la modifica della natura giuridica purché nell’ambito delle società di capitale e la modifica della compagine sociale non sono considerate operazioni straordinarie d’impresa.

Non è inoltre ammessa la cessione in qualsiasi forma del ramo d'azienda impegnato nella realizzazione del progetto. Tale situazione comporterà la revoca totale del contributo.

16. Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Le domande pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale tesa a verificare la completezza della documentazione presentata, la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal bando, nonché l'assenza di cause di esclusione. Tale istruttoria formale sarà svolta da un apposito "gruppo di lavoro" costituito da un apposito atto del Direttore Generale della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. Il termine per la conclusione di questa fase procedimentale è di 45 giorni nel caso in cui le domande presentate siano inferiori a 100, 60 giorni nel caso in cui le domande siano pari o superiori a 100.

2. L'elenco delle domande non ammesse alla valutazione sarà formalizzato con apposito Decreto del Commissario.

3. Le domande ammesse alla procedura di valutazione saranno inviate al Nucleo di valutazione, che procederà alla valutazione in osservanza dei principi definiti al par. 10). Successivamente, il Nucleo redigerà la proposta delle graduatorie per filiera, sulla base delle valutazioni effettuate in termini di attribuzione di punteggio e importo di spesa ritenuta ammissibile, e l'elenco dei progetti esclusi dalle graduatorie riportandone la relativa motivazione.

4. Il nucleo di valutazione potrà riformulare il progetto sia sotto l'aspetto del piano di attività che delle risorse impiegate.

5. Il termine per la fase di valutazione tecnica è stabilito in 60 giorni dalla conclusione della fase di istruttoria formale delle domande qualora le domande siano inferiori a 100; qualora le domande presentate siano pari o superiori a 100 tale termine è elevato a 90 giorni. L'esito della valutazione sarà recepito con provvedimento del Commissario Delegato entro 30 giorni dal termine della fase di valutazione. Tale provvedimento sarà pubblicato sul sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/> e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

6. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata alla: Regione Emilia-Romagna – Dir. Gen. Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa - Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile – indirizzo PEC sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it.

7. L'istanza di accesso deve indicare, come previsto dall'art. 5 c. 2 D.P.R. 352/1992, gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.

8. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Dir. Gen. Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa - Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile.

9. Il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile.

10. I provvedimenti qui descritti potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla notifica all'interessato degli esiti, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

Modalità ed eventuali variazioni alle modalità tecnico operative previste in questo capitolo potranno essere modificate con decreto del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma.

17. Informazioni

Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarimenti e comunicazioni potranno essere reperite:

– sul portale del sito Imprese della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata al bando

– rivolgendosi direttamente allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, Tel. 848800258
- chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario

E-mail: imprese@regione.emilia-romagna.it

18. Appendici

Al presente bando sono allegate come parti integranti le seguenti appendici:

- a) **Appendice 1: Elenco dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012;**
- b) **Appendice 2: facsimile domanda;**
- c) **Appendice 3: Descrizione del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale;**
- d) **Appendice 4: facsimile modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico;**
- e) **Appendice 5: Moduli Per la dichiarazione di dimensione dell'impresa;**
- f) **Appendice 6: carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa;**
- g) **Appendice 7: manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione"**
- h) **Appendice 8: informativa sul trattamento dei dati personali.**

Allegato 2



“Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012”

Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI

Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione

Premessa

Il presente documento regola le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a valere sul bando “Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI” ai fini dell’erogazione del contributo regionale

Le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti criteri generali, che verranno successivamente descritti puntualmente:

- essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto;
- rientrare nelle categorie di spesa definite dal bando;
- essere previste dal progetto;
- essere congrue con le finalità ed i contenuti del progetto;
- essere documentate ed effettuate regolarmente sulla base delle regole contabili e fiscali.

Quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni è regolato secondo i principi definiti nel bando “Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI”.

1. Ammissibilità delle spese

1.1 Criteri generali di ammissibilità

Per essere ammissibile una spesa deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario;
2. essere pertinente e strettamente connessa alle attività di ricerca e sviluppo previste nel progetto approvato;
3. non risultare sostenuta da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuta da altri programmi pubblici, fatti salvi eventuali benefici fiscali *erga omnes* non classificati come aiuti di stato;
4. soddisfare il principio di buona gestione finanziaria, di economicità in termini di rapporto costi/benefici;
5. essere effettuata nel periodo di eleggibilità del progetto come successivamente definito al punto 1.2;
6. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile indicate e regolamentate nel bando in argomento;
7. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria);
8. essere registrata nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabile con adeguata codificazione. Tale codificazione si intende rispettata con l'apposizione del numero di protocollo della domanda presentata nella fattura e nell'oggetto del pagamento eseguito con i metodi indicati di seguito;
9. essere sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilista vigente;
10. nel caso di attrezzature, avere un costo unitario superiore ad € 500,00;
11. essere pagata unicamente con bonifico bancario o R.I.B.A. (in merito si veda la nota successiva) singolarmente riferite alla spesa sostenuta (unica eccezione a questo principio si veda la spesa per il personale interno); nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in € è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
12. la fattura/documento equipollente, per essere ammessa, dovrà essere totalmente pagata;
13. essere rendicontata utilizzando l'apposito applicativo informatico predisposto dal Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile

Attenzione: il combinato disposto dei punti 8) e 9) prevede che il beneficiario **abbia l'accortezza di avvisare i propri fornitori** di apporre loro stessi il numero di protocollo della domanda nei seguenti casi:

- a) sulle **fatture elettroniche**: in questo caso infatti non sarà sanabile successivamente l'assenza della codifica;
- b) in caso di emissione di **RI.BA.**: anche in questo caso non sarà possibile sanare il pagamento in caso di assenza della codifica.

Per quanto riguarda i bonifici, si chiarisce che sarà possibile sanare l'assenza della codifica soltanto con quegli istituti di credito che permettono la modifica delle scritture elettroniche. Questo perché la codifica dovrà essere archiviata e visibile nelle scritture originali dell'istituto di credito utilizzato.

1.2 Periodo d'eleggibilità delle spese per i progetti ammessi a contributo

Il periodo di eleggibilità è compreso tra il 01/03/2020 ed il **31/12/2021**.

Le spese si intendono sostenute nel periodo di eleggibilità se:

- 1) l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa è sorta nel periodo di eleggibilità o, se sorta precedentemente al periodo di eleggibilità, soltanto se prevede espressamente una clausola sospensiva che indichi l'inizio dell'attività dopo la data di inizio progetto;
- 2) Il relativo pagamento è stato eseguito (data della valuta) prima della presentazione della documentazione per la rendicontazione.

1.3 Spese escluse

Non sono ammissibili spese indirettamente funzionali al progetto o ricomprese nelle attività amministrative e/o contabili, formazione o in altre attività di tipo ordinario.

Sono da considerare escluse:

1. tutte le spese che non rientrano nelle categorie previste dal bando;
2. l'I.V.A. ed altre tasse, imposte e bolli;
3. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta alla ricerca svolta e/o riconducibile a normali attività funzionali dell'azienda (es. l'attività amministrativa o di segreteria riferita al progetto, marketing, ecc.);

Non sono inoltre ammissibili le donazioni, in quanto atti di liberalità effettuati a prescindere dal progetto.

Non sono ammissibili l'acquisto di beni usati e la valorizzazione di lavori in economia o che si configurano come operazioni di lease back su beni già di proprietà dell'impresa richiedente.

Non sono ammissibili le spese per beni e servizi, compreso il personale, non utilizzati all'interno dello stabilimento indicato per la realizzazione del progetto. Faranno eccezione le spese per il personale alle voci 2 e 3, come indicato nel bando in argomento, quando esplicitamente accettate in sede di approvazione della domanda.

Si rammenta infine che:

- non sono ammessi pagamenti parziali o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore e in contanti. Tale principio vale anche per le spese di personale, che devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti dai beneficiari;
- riferite al legale rappresentante, e a qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e al coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati. Sono unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci (sempre esclusi i soggetti precedenti) con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento.

In base ai principi sopra esposti ai par. 1.1 e 1.2 si precisa che spese pagate anticipatamente rispetto alla regolare acquisizione del relativo servizio/utilità non sono ammissibili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune tipologie di spese esplicitamente non ammissibili:

- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti in quanto non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti in azienda;
- oneri per imposte, concessioni, spese notarili, interessi passivi, collaudi, etc.;
- spese inerenti materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- spese inerenti tutti i mezzi targati destinati al trasporto di cose, merci, persone, anche se autocarri o ad uso promiscuo;
- hardware non disposto all'interno dei locali adibiti allo svolgimento del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività di ricerca del progetto (programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus, etc.);

- tutte le attrezzature utilizzate per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, palmari, etc;
- spese relative al trasporto dei beni;
- spese inerenti i beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
- qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- costi per servizi amministrativi, contabili, commerciali;
- costi per corsi di formazione;
- costi per marchi;
- spese di trasporto, vitto, alloggio, diarie per il personale e consulenti;
- spese relative alla mera estensione della validità di un brevetto la cui priorità sia antecedente la data di inizio progetto o comunque non connesso ai risultati della ricerca.
- Certificazioni di qualità
- Adempimenti obbligatori per legge (es. normativa sulla sicurezza, certificazioni ministeriali ecc.)

2. Descrizione delle spese ammissibili

Le categorie di spese ammissibili sono quelle indicate al punto 5) "Spese ammissibili" del bando Ad integrazione di quanto già specificato nel bando, si riportano le seguenti informazioni:

1. Spese per nuovo personale laureato adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione (ricercatore) ed in possesso di laurea di tipo tecnico-scientifico.

Si fa riferimento al nuovo personale assunto.

In base al principio della semplificazione amministrativa, il personale dipendente dovrà essere rendicontato secondo i seguenti costi orari standard (di seguito C.O.S.):

	C.O.S.
DIRIGENTI	€ 40,50
QUADRI	€ 28,00
IMPIEGATI	€ 26,50

PERSONALE TECNICO	€ 20,00
-------------------	---------

Tale C.O.S., definito sulla base di una media dei contratti collettivi nazionali dei vari comparti e ridotto ad un valore ritenuto congruo con il principio del contenimento della spesa pubblica, sarà moltiplicato per le ore lavorative mensili indicate in appositi time-sheet firmati da ogni lavoratore rendicontato.

La somma di tali valori sarà il costo del personale che il beneficiario potrà rendicontare.

Su tali costi sarà effettuata una verifica quantitativa in quanto **non è rendicontabile personale con un costo orario effettivo inferiore al costo orario indicato per la categoria indicata**. Sarà ammessa la rendicontazione di personale il cui costo orario effettivo sia uguale o superiore al costo indicato nella tabella sopra indicata. Può accadere pertanto che, causa alcuni contratti particolari, non si possa rendicontare del personale in quanto possiede un costo orario inferiore anche alla categoria minima indicata.

2.Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sperimentazione). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% delle spese di cui ai punti 1 – 4 – 5 – 6. Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato) impiegato all'interno dell'unità locale interessata dal progetto.

In base al principio della semplificazione amministrativa, il personale dipendente dovrà essere rendicontato secondo i seguenti costi orari standard (di seguito C.O.S.):

	C.O.S.
DIRIGENTI	€ 40,50
QUADRI	€ 28,00
IMPIEGATI	€ 26,50
PERSONALE TECNICO	€ 20,00

Tale C.O.S., definito sulla base di una media dei contratti collettivi nazionali dei vari comparti e ridotto ad un valore ritenuto congruo con il principio del contenimento della spesa pubblica, sarà moltiplicato per le ore lavorative mensili indicate in appositi time-sheet firmati da ogni lavoratore rendicontato.

La somma di tali valori sarà il costo del personale che il beneficiario potrà rendicontare.

Per tale voce di costo, oltre una verifica quantitativa, **come previsto per il punto precedente**, si rende necessaria una verifica anche qualitativa. Tale verifica avverrà attraverso la compilazione di un apposito modulo fornito insieme al presente manuale e con tutte le altre informazioni che l'Amministrazione regionale

riterrà opportune. Le informazioni richieste saranno volte a verificare che il personale indicato sia riconducibile alla definizione di addetto in possesso di laurea tecnico scientifica o, nel caso di titolo di studio inferiore, con un adeguato curriculum che dimostri lo svolgimento di attività pluriennale in azienda nel campo della ricerca o successivi studi e/o corsi di formazione e, in entrambi i casi, adibito stabilmente in azienda a funzioni di ricerca e sviluppo. Qualora non sia impiegato stabilmente a funzioni di ricerca e sviluppo dovrà comunque possedere caratteristiche tali da giustificare l'utilizzo.

3. Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, incluso personale ausiliario. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 25% delle spese di cui al punto 2. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato) impiegato all'interno dell'unità locale interessata dal progetto.

In base al principio della semplificazione amministrativa, il personale dipendente dovrà essere rendicontato secondo i seguenti costi orari standard (di seguito C.O.S.):

	C.O.S.
DIRIGENTI	€ 40,50
QUADRI	€ 28,00
PERSONALE TECNICO	€ 20,00
OPERAI	€ 18,00

Tale C.O.S., definito sulla base di una media dei contratti collettivi nazionali dei vari comparti e ridotto ad un valore ritenuto congruo con il principio del contenimento della spesa pubblica, sarà moltiplicato per le ore lavorative mensili indicate in appositi time-sheet firmati da ogni lavoratore rendicontato.

La somma di tali valori sarà il costo del personale che il beneficiario potrà rendicontare.

Per tale voce di costo si prevede una verifica quantitativa, **come previsto per il punto precedente**

Per le voci di personale 2 e 3, qualora una parte del personale, quantitativamente non rilevante ovvero per una quantità non superiore al 10% del costo di quella voce di spesa, risulti necessario per il know how apportato alla realizzazione del progetto, potrà appartenere a sedi diverse da quella indicata per il progetto ma questo dovrà essere esplicitamente indicato, opportunamente descritto nella domanda ed approvato.

4. Spese per l'acquisto o locazione di strumentazione scientifica ed impianti industriali. Quest'ultimi sono da utilizzare (anche parzialmente) a scopo sperimentale. Nella definizione di impianti industriali sono compresi software specialistico ed hardware. I beni qui indicati debbono essere di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo, nella misura massima del 30% delle spese di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 5 - 6. Tali spese sono ammissibili

limitatamente alla quota di ammortamento o al costo della locazione, e per la durata del progetto, in proporzione all'uso effettivo delle attrezzature nell'ambito del progetto. Che il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente. Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a 500,00 €.

I beni acquistati dovranno essere nuovi. Tali beni dovranno essere capaci di autonomo funzionamento e comunque non saranno ritenuti ammissibili modifiche di impianti già posseduti dal beneficiario prima dell'inizio del progetto. Sono pertanto esclusi gli impianti usati o autocostruiti, e quelle il cui costo di acquisto unitario sia inferiore ad € 500,00. Ai fini del calcolo convenzionale della quota di ammortamento da attribuire al progetto si dovranno prendere in considerazione esclusivamente i coefficienti di ammortamento fissati con D.M. del 31.12.88 ed applicate dall'azienda stessa (si precisa pertanto che sono escluse dal calcolo le forme di ammortamento accelerato ed anticipato e che non si dovrà dimezzare la quota di ammortamento per il primo anno). Si considerano ammissibili, sempre unicamente per attrezzature nuove, i contratti di leasing o di locazione solo per la parte della quota capitale e se stipulati con aziende che svolgano unicamente o principalmente attività di leasing o locazione. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le condizioni previste all'art. 8 del D.P.R. 03/10/2008, n° 196 e comunque sempre e soltanto per la quota capitale con le esclusioni indicate sopra. Nel caso di materiale hardware deve essere chiaramente individuata la postazione pc con apposita dichiarazione, altrimenti sarà applicato il limite minimo di costo unitario. Nel caso di software specifico, se acquistato, è trattato come le attrezzature mentre, se si otterrà la licenza d'uso sarà assimilato al contratto di locazione. Per tutte le voci qui indicate si dovrà determinare la percentuale d'uso e tenere conto dei giorni di utilizzo. I beni di questa categoria debbono essere consegnati ed utilizzati nell'unità locale nella quale si realizza il progetto di ricerca. Le spese per questa categoria di costi saranno ritenute ammissibili nella misura massima del 30% del costo totale del progetto, calcolato sul totale delle spese effettivamente rendicontate ed accettate in sede di controllo.

5. Spese per l'acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione.

Per consulenze tecnologiche si intendono le attività con contenuto di ricerca o progettazione destinate al progetto e commissionate a professionisti singoli e associati, e società di consulenza. I contratti presentati dovranno indicare chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi, che dovranno coincidere con i preventivi presentati. Contratti che si limitino ad un generico richiamo ai contenuti del progetto saranno ritenuti insufficientemente giustificati e quindi non ammissibili. Si precisa che contratti che configurino una attività coordinata e continuativa non saranno ritenute ammissibili. Si chiarisce che il costo relativo a contratti che prevedano una conclusione posteriore alla data di termine del progetto sarà riconosciuto proporzionalmente alle attività svolte all'interno del periodo di eleggibilità delle spese a meno di chiare indicazioni nel contratto riguardo i tempi, le prestazioni da effettuare ed i relativi costi. Si precisa che le spese per la registrazione di brevetti e modelli a livello nazionale e internazionale debbono riguardare esclusivamente il deposito dei

risultati della ricerca oggetto del progetto. Sono incluse le spese per lo studio di brevettazione, comprese tasse e bolli (unica eccezione al principio generale sopra indicato). Ricerche di anteriorità sono incluse solo se riferite al deposito di un brevetto risultante dalla ricerca. Per l'acquisto di licenze sono escluse le licenze di software in quanto ricomprese nella categoria 5). È escluso l'acquisto di brevetti e licenze qualora il beneficiario già ne sfruttava a qualsiasi titolo i diritti. **Si precisa che contratti che configurino una attività coordinata e continuativa non saranno ritenute ammissibili.**

Le consulenze specialistiche dovranno prevedere un costo giornata/uomo secondo i seguenti criteri:

1. consulente junior: qualora il singolo professionista (anche se appartenente ad uno studio o azienda) abbia una esperienza documentata di almeno 5 anni ma inferiore ai dieci anni, si prevede un costo massimo di 250 € al giorno;
2. consulente senior: qualora il singolo professionista (anche se appartenente ad uno studio o azienda) abbia una esperienza documentata superiore ai dieci anni ma inferiore ai 20 anni, si prevede un costo massimo di 500 € al giorno;
3. consulente expert: qualora il singolo professionista (anche se appartenente ad uno studio o azienda) abbia una esperienza documentata di venti anni o superiore, si prevede un costo massimo di 800 € al giorno.

Le consulenze specialistiche affidate a soggetti giuridici dovranno comunque specificare la persona che si occuperà delle consulenze e fornire il cv della stessa per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.

6.Spese sostenute per la costruzione di prototipi fisicamente e materialmente riscontrabili e/o impianti pilota, nella misura massima del 20% delle spese da 1 a 5. In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni. Eventuali costi per materie prime o altri materiali di consumo saranno ammesse solo se necessarie per l'attività di sperimentazione del prototipo in via di realizzazione e preventivamente indicate nella domanda progettuale ed esplicitamente approvate. Tali spese, data la loro natura, si riferiscono unicamente ad attività di sviluppo sperimentale. Sono comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e comunque componenti, semilavorati, materiali commerciali il cui costo unitario sia inferiore a 100,00 €.

In questa categoria sono ammissibili unicamente le spese per l'acquisto di componentistica direttamente funzionale alla costruzione di prototipi ed impianti pilota completi o di loro parti. Per quanto riguarda i costi delle materie prime e/o di consumo in genere necessarie per le attività di sperimentazione, questi dovranno essere chiaramente indicati in sede di presentazione del progetto di ricerca affinché l'Amministrazione regionale possa approvarli esplicitamente. In caso contrario l'Amministrazione regionale dichiarerà non ammissibili tali costi. Sono tassativamente esclusi materiali minuti, attrezzi da lavoro e minuteria metallica tra i quali, si precisa, rientrano tutti i materiali di consumo. I costi per la realizzazione di prototipi sono riconducibili esclusivamente alle attività di sviluppo sperimentale e saranno ritenuti ammissibili nella misura massima del 20% del costo del progetto, calcolato sul totale delle spese effettivamente rendicontate ed accettate in sede di controllo. Tali beni, in quanto strettamente legati alla realizzazione di prototipi ed impianti pilota comportano l'attribuzione del relativo costo nello stesso anno di esercizio dell'acquisto. Per tale ragione non sono soggetti ad ammortamento.

7. Spese generali, calcolate nella misura forfetaria del 5% del totale delle spese da 1 a 6. Sono calcolati in misura forfetaria del 5% del totale delle spese da 1 a 6 e non dovranno essere dimostrati se non in sede di controllo in loco. Si dovrà però esplicitamente definire il metodo di attribuzione ai centri di costo delle spese generali.

3. Modalità di presentazione della rendicontazione

3.1 Principi generali

La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente gli appositi supporti informatici predisposti dall'Amministrazione regionale e disponibili sul sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/> e l'applicativo informatico appositamente definito.

Non saranno ritenute valide rendicontazioni presentate su supporti diversi o modificati ed inviate non utilizzando l'applicativo di cui sopra.

Il contributo regionale sarà erogato per stati di avanzamento secondo il seguente schema:

1. al termine dei primi 10 mesi dall'avvio del progetto, pertanto entro il 31 dicembre 2020, dovrà essere effettuata una prima rendicontazione per un importo complessivo ammissibile pari ad almeno il **15%** dell'investimento approvato. Essa determinerà l'erogazione di un primo acconto, il cui importo sarà calcolato applicando le percentuali di contributo previste dal presente bando alle voci di spese definitivamente approvate dopo il processo di verifica. Il mancato rispetto di tale scadenza o il mancato raggiungimento del **15%** dell'investimento approvato determinerà la revoca totale del contributo. La documentazione richiesta dovrà essere inviata improrogabilmente entro trenta giorni, ovvero il 31/01/2021.

2. Al la conclusione del progetto, pertanto entro il **31/12/2021**, dovrà essere presentata la rendicontazione finale per l'erogazione del saldo entro il **31/01/2022**. L'importo complessivo rendicontato ed ammesso dovrà essere pari ad almeno il 70% dell'investimento approvato. La mancata presentazione della rendicontazione o il mancato raggiungimento del 70% dell'investimento approvato comporta la revoca totale del contributo e la contestuale richiesta di restituzione dell'acconto già erogato, con le modalità indicate al successivo par. 13. Il contributo sarà calcolato applicando le percentuali di contributo previste dal presente bando alle voci di spese definitivamente approvate dopo il processo di verifica.

Non saranno ammesse proroghe ai termini sopra descritti.

Per la determinazione del contributo da erogare in occasione di ogni rendicontazione presentata, si provvederà a ricondurre il totale delle varie tipologie di spese ammesse alle percentuali massime previste al par. 5) **Spese ammissibili**. Le eventuali eccedenze, non riconoscibili perciò nella prima rendicontazione, saranno riconosciute in fase di saldo. Questa operazione potrebbe però impedire il raggiungimento delle percentuali minime di investimento e comporterà la conseguente revoca totale del contributo.

Le rendicontazioni dovranno essere inviate, pena la revoca totale del contributo utilizzando l'apposito applicativo messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Una spesa totale del progetto effettiva ammissibile superiore all'importo dell'investimento approvato non è ammessa. L'Amministrazione regionale provvederà a proprio insindacabile giudizio a ridurre i costi in eccesso rispetto al costo totale del progetto approvato.

Eventuali richieste di modifica al progetto di ricerca o al piano finanziario approvati, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna che le valuterà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento; qualora entro tale termine la Regione non formuli rilievi o richieste di chiarimento, le modifiche si intenderanno approvate. La richiesta dovrà essere inviata ai competenti uffici regionali non oltre il **30/09/2021**.

Non sono ammesse modifiche al progetto ed al piano dei costi approvati al momento della concessione che comportino una sostanziale variazione delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio in fase di valutazione e/o una variazione sostanziale del piano dei costi approvato. Nel caso in cui la effettiva realizzazione del progetto determini il venir meno di tali condizioni, la Regione provvederà alla revoca del contributo concesso e saranno recuperate le somme eventualmente già erogate.

Per "variazione sostanziale" si intende:

- a) la riduzione contemporanea delle spese prevista di oltre il 50% in almeno 2 voci di spesa del budget approvato e/o la modifica dell'equilibrio in almeno due voci di spesa in RI e SS causato dallo spostamento di almeno 50 punti percentuali tra le due componenti di una stessa spesa;
- b) La modifica degli obiettivi e del piano di lavoro approvato

L'Amministrazione regionale ritiene opportuno, in ossequio al principio di semplificazione amministrativa, permettere al beneficiario di non richiedere l'autorizzazione nel caso di modifiche "non sostanziali" e dichiarare tali variazioni solo in sede di presentazione della rendicontazione per il saldo finale.

Una modifica del budget si considera "non sostanziale" quando, a fronte di riduzioni dei costi sostenuti in una o più voci di spesa rispetto a quanto preventivato, tali riduzioni vadano ad aumentare di non più del 10% una delle altre voci di costo, fermo restando il totale del costo del progetto. Le riduzioni qui descritte non debbono essere in contrasto con la "variazione sostanziale".

Qualora la documentazione non venga inviata secondo le modalità ed i tempi sopra indicati si procederà alla revoca del progetto come indicato al par. 14) "Revoche" del bando in argomento, punto 6).

3.2 Documentazione minima obbligatoria

La registrazione delle attività svolte dai dipendenti coinvolti nel progetto sarà effettuata tramite un **registro di progetto** composto da:

- **time sheet** mensile per singolo dipendente, nel quale dovranno essere registrate le ore dedicate al progetto per ogni attività indicata negli OR, firmato dal dipendente e dal responsabile del progetto (controllo quantitativo);
- sintetica **relazione** di raccordo tra le attività esplicitate e valorizzate nel time sheet, redatta e firmata dal dipendente (controllo qualitativo).

Il registro di progetto potrà essere richiesto a campione durante tutto lo svolgimento del progetto.

In fase di controllo, per i dipendenti rendicontati potrà essere richiesta a campione copia della documentazione interna che dimostri le ore lavorate.

Ad ogni rendicontazione dovranno essere inviati i seguenti documenti entro i termini sopra stabiliti:

Voce di costo 1:

- a) **Registro di progetto** (come sopra indicato);
- b) **Una relazione di fine progetto che indichi le attività svolte complessivamente, compilata e sottoscritta dal lavoratore;**
- c) **Autodichiarazione del ricercatore sul titolo di laurea magistrale;**
- d) **Curriculum vitae.**

Voce di costo 2:

- a) **Registro di progetto** (come sopra indicato);
- b) **Curriculum vitae in cui si evidenzi il titolo di studio posseduto e/o l'esperienza maturata nel campo della ricerca e sperimentazione.**

Voce di costo 3:

- a) **Registro di progetto** (come sopra indicato);

Voce di costo 4:

- a) **Contratto o ordine di acquisto;**
- b) **bolla di consegna;**
- c) **foglio di calcolo dell'ammortamento** (per i casi di acquisto);

- d) **contratto di leasing/noleggio e contratti similari** (con evidenza nel piano di ammortamento della quota capitale).

Voce di costo 5:

- a) **contratto**, nel quale siano specificati durata, compenso e attività dettagliate;
- b) **curriculum** del professionista rendicontato;
- c) **relazione** delle attività svolte su carta intestata del fornitore;

In caso di presenza di brevetti allegare anche:

- d) copia del frontespizio della domanda di brevetto, dove si evidenzia il numero, il titolare del brevetto, il titolo e la data di presentazione del deposito;
- e) contratto e relazione con chiara indicazione dell'utilità della licenza/brevetto per la ricerca.

Voce di costo 6:

- a) **contratto o ordine di acquisto;**
- b) **bolla di consegna;**
- c) **eventuali verbali di collaudo del prototipo realizzato.**

Per la verifica del livello occupazionale che, ricordiamo, dovrà essere incrementale, si dovrà fornire il modello DM 10 INPS del 31/12/2021 in sede di rendicontazione finale. Tale modello sarà utilizzato per individuare il numero di occupati a tempo indeterminato alla fine del progetto e messo in relazione con gli occupati a tempo indeterminato individuati alla data del 28/02/2019.

3.3 Documentazione contabile minima

Per ogni spesa dovrà essere allegata:

- a) Copia della fattura
- b) ricevuta del bonifico o della Riba da cui si evinca chiaramente la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata, il beneficiario e la codifica. La ricevuta deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza.
- c) estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento, in cui sia visibile l'intestatario del c/c, il riferimento della fattura, pagata, beneficiario e codifica.

- d) unicamente per il personale interno è ammesso il bonifico cumulativo, in questo caso occorre allegare anche copia conforme della distinta di pagamento da cui si possa evincere l'importo specifico e il nominativo della persona, con il dettaglio dei beneficiari.
- e) Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.

Tutta la documentazione indicata nel **par. 3.2) Documentazione minima obbligatoria** e nel **par. 3.3) “documentazione contabile minima”** deve essere allegata nell'apposito applicativo.

3.4 Integrazioni

Qualora la documentazione inviata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara, la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere improrogabilmente fornite entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso tale termine si procederà comunque all'esame della rendicontazione con la documentazione fino a quel momento ricevuta. Si precisa che nel caso in cui la documentazione presentata originariamente nei termini dovesse risultare molto carente, tale situazione si configurerà come un'elusione dei termini di presentazione e non si procederà con la richiesta di integrazioni bensì si procederà alla revoca totale del contributo.

4. Consuntivo e determinazione del contributo

4.1 Modifiche e proroghe

Eventuali richieste di modifica al piano finanziario e di proroga alla durata del progetto sono disciplinate al par. 12) “Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo”.

Tali richieste debbono essere inviate attraverso l'apposito applicativo.

4.2 Determinazione del contributo

La determinazione del contributo avverrà in base alle seguenti fasi:

esame della documentazione inviata ed eventuale richiesta di integrazioni come indicato al precedente punto 3.5;

- identificazione delle spese definitivamente ammesse; in questa sede si provvederà eventualmente a ricondurre il totale delle spese ammesse alle percentuali massime previste dal bando in argomento per **le voci di spesa 2, 3, 5 e 6 anche nel primo stato d'avanzamento**, riconoscendo dopo questa fase il costo totale definitivamente ammesso per il calcolo del contributo. In questo caso, le eventuali eccedenze che si è provveduto a non ammettere a causa dei limiti percentuali di spesa, **una volta verificato il raggiungimento dell'obiettivo di spesa** per quello stato d'avanzamento del progetto di ricerca, saranno riconosciute nel successivo stato d'avanzamento lavori.

- determinazione finale del contributo, il cui importo sarà calcolato applicando le percentuali di contributo previste dal presente bando alle voci di spese definitivamente approvate dopo il processo di verifica. Una spesa totale del progetto effettiva ammissibile superiore all'importo dell'investimento approvato non è ammessa. L'Amministrazione regionale provvederà a proprio insindacabile giudizio a ridurre i costi in eccesso rispetto al costo totale del progetto approvato.

Si rammenta inoltre che qualora i costi definitivamente accettati risultassero inferiori alle percentuali previste ai punti 1 e 2 del par. 12) "Modalità di erogazione del contributo" del costo totale approvato, il contributo sarà revocato, come previsto al par. 13) "revoche", punto 6).

Al termine delle fasi sopraindicate si provvederà a convocare l'azienda beneficiaria presso gli uffici regionali per l'annullamento degli originali delle fatture e nella stessa occasione si consegnerà la comunicazione con la quale la Regione Emilia-Romagna definisce l'esito dell'istruttoria della rendicontazione.

4.3 Verifiche relative alle intensità di aiuto maggiorate

In caso di nuove assunzioni ed in caso di stabilizzazione esse dovranno essere formalizzate entro il **01/09/2020**. Entro tale data dovrà essere inviata tramite l'applicativo Sfinge 2020 la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta assunzione.

Al fine di permettere agli uffici regionali competenti di verificare le eventuali nuove assunzioni di ricercatori indicate in domanda, si richiede di compilare:

1. Modello A, a cura del legale rappresentante, per l'assunzione di un nuovo ricercatore
 - **Allegati:** copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità, nuovo contratto del ricercatore assunto, comunicazione SARE, autocertificazione del titolo di studio del ricercatore (Modello C)
2. Modello B a cura del legale rappresentante, in caso esclusivo di stabilizzazione
 - **Allegati:** copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità, precedente contratto lavorativo del dipendente di cui sopra e nuovo contratto di stabilizzazione, comunicazione SARE, autocertificazione del titolo di studio del nuovo assunto (Modello C).
3. Modello C, a cura del dipendente, autodichiarazione del titolo di studio.

Tali modelli saranno pubblicati nella sezione dedicata al presente Bando sul portale della Regione Emilia-Romagna.